

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75°

ROMA - Lunedì, 19 novembre 1934 - ANNO XIII

Numero 271

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

| | Anno | Sem. | Trim. |
|--|--------|------|-------|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). | L. 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | " 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | " 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | " 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purché la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1820.
Istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio. Pag. 5298
- REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1821.
Tariffa dei dazi doganali della Somalia italiana. Pag. 5299
- REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1822.
Estensione alla Somalia delle norme per le concessioni minerarie vigenti in Eritrea Pag. 5306
- REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1934, n. 1823.
Modifica dell'art. 1, sub 7, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, per la nomina del comandante del Gruppo legioni Milizia portuaria Pag. 5306
- REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 1824.
Autorizzazione al R. Collegio Ghislieri di Pavia ad accettare una eredità Pag. 5307
- REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1825.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Benedetto, in Milazzo Pag. 5307
- REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1826.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Guglielmo Oberdan » con sede in Trieste Pag. 5307
- REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1827.
Accettazione da parte dello Stato di un busto del conte Girolamo Giusso per il Museo nazionale di S. Martino, in Napoli. Pag. 5307

- REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1828.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Pola Pag. 5307
- DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1934.
Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, sig. Cravario Cesare. Pag. 5307
- DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di L. 100.000 disposta a suo favore dall'Amministrazione della Banca d'Italia, in occasione del fausto evento della nascita di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia Pag. 5308
- DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel comune di Vicenza Pag. 5308

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero delle finanze: Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 5308

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 271 DEL 19 NOVEMBRE 1934-XIII:

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

- Concorsi per conferimento di posti disponibili in varie categorie di personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
- Concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche-marittime, o in scienze politiche, sociali o sindacali, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria o ragioneria o dalla Sezione consolare dell'Istituto superiore di Venezia.

Concorso a 5 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze naturali.

Concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie che siano anche muniti di diploma di specializzazione in scienze forestali.

Concorso a 2 posti di segretario in prova fra periti elettromeccanici.

Concorso a 4 posti di segretario in prova fra periti industriali chimici.

Concorso a 40 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o licenziati dall'Istituto nautico (Sezione capitani).

Concorso a 80 posti di segretario in prova fra ragionieri.

Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili.

Concorso a 10 posti di disegnatore in prova.

Concorso a 80 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

Concorso a 10 posti di aiutante disegnatore in prova.

Concorso a 15 posti di sorvegliante lavori in prova.

Concorso a 80 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

Concorso a 150 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

Concorso a 2 posti di ufficiale di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

Concorso a 2 posti di macchinista di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

Concorso a 60 posti di sottocapotecnico in prova.

Concorso per l'ammissione di 500 operai allievi fuochisti avventizi straordinari al corso d'istruzione per la nomina di altrettanti fuochisti in prova.

Concorso a 400 posti di cantoniere in prova.

(10161)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1820.

Istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza ed il personale della M.V.S.N. e sue specialità che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni, con esiti gravi di muti-

lazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti.

Art. 2.

Il distintivo d'argento porterà la scritta « Mutilato in servizio » e sarà conforme al modello che, col presente decreto, verrà depositato negli Archivi di Stato.

Art. 3.

Il distintivo d'onore di cui trattasi senza alcun nastro, è portato al lato sinistro del petto.

Art. 4.

Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato al mutilato dal competente Ministro o comandante generale.

Art. 5.

Il distintivo d'onore sarà dato gratuitamente a spese della Amministrazione subito dopo l'autorizzazione.

Art. 6.

Per coloro che siano deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio nelle circostanze di cui all'art. 1 è istituito analogo distintivo d'onore con la scritta « Alla memoria » al posto di quella « Mutilato in servizio ».

Art. 7.

Del distintivo d'onore concesso a norma del precedente articolo 6 potranno fregiarsi la vedova del decorato, oppure, in mancanza di essa e successivamente nell'ordine elencato:

- a) l'orfano primogenito fino agli anni 21 compiuti;
- b) il genitore;
- c) la genitrice.

Art. 8.

Al distintivo d'onore di cui trattasi sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 453.

Art. 9.

I militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza ed il personale della M.V.S.N. e sue specialità che abbiano riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari, senza che per altro abbiano dato luogo alla concessione del distintivo di onore per i mutilati di cui ai precedenti articoli, potranno essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello che col presente decreto verrà depositato negli Archivi di Stato.

Art. 10.

Il distintivo di onore di cui all'articolo precedente potrà essere concesso più volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni furono riportate.

Art. 11.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni saranno dettate le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA
— ACERBO — PUPPINI.


Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 91. — MANCINI.

Distintivo di onore ai mutilati per causa di servizio.



Dimensioni: 15 mm. × 19 mm.

Distintivo di onore ai deceduti per causa di servizio.



Dimensioni: 15 mm. × 19 mm.

Distintivo ai feriti per causa di servizio.

Distintivo per ferito
(In argento)



Dimensioni: 50 mm. × 5 mm.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1821.

Tariffa dei dazi doganali della Somalia italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, modificata con legge 25 gennaio 1934, n. 146;

Visto il R. decreto 12 agosto 1911, n. 1300;

Visto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1032;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1.

Sulle merci destinate alla importazione nella Somalia italiana od alla esportazione dalla Colonia stessa si riscuotono i dazi doganali stabiliti nella annessa tariffa (allegati A e B) firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono condonare nè in tutto nè in parte per avaria, qualunque ne sia la causa.

È tuttavia in facoltà dell'importatore di una merce avariata di optare, prima che la merce stessa sia stata asportata dalla dogana, per la rispedizione all'estero o nel Regno o nelle altre Colonie italiane o per la distruzione, a sue spese, sotto l'osservanza delle norme imposte dalla dogana.

Art. 3.

I dazi doganali, sia specifici, che *ad valorem*, si pagano in valuta legale italiana.

Sulle merci per le quali la tariffa stabilisce un dazio sul valore ed un dazio specifico debbono essere pagati ambedue i diritti.

Art. 4.

Le merci debbono essere classificate sotto le voci inserite nella tariffa.

Le merci che non hanno voce propria nella tariffa dovranno essere classificate sotto la voce « merci non nominate ».

Art. 5.

Il dazio sulle merci tassate a peso, salve le eccezioni stabilite nella tariffa, si riscuotono sul peso lordo.

Il valore delle merci da tassare *ad valorem* è dato dal prezzo delle merci stesse al luogo di importazione, al momento della operazione di sdoganamento, ed è determinato sulla base del prezzo di origine accresciuto dalle spese di trasporto, di assicurazione, ecc., fino al luogo predetto.

La dogana, per tale determinazione, si serve delle fatture di origine, o di altro documento equipollente, quando li riconosca regolari ed accettabili, o di qualsiasi altro elemento o mezzo che abbia o possa avere a sua disposizione.

La fattura dovrà sempre contenere una attestazione firmata dall'importatore in cui questi confermi l'esattezza di tutti i dati esposti sulla fattura medesima, ed assuma la responsabilità di qualsiasi dichiarazione in essa fatta.

La dogana può esigere che la fattura sia vidimata dall'autorità consolare se trattasi di merci provenienti dall'estero, o dal direttore dell'Ufficio del Consiglio provinciale dell'economia se trattasi di merci provenienti dal Regno o dalle altre Colonie italiane.

Allo scopo di controllare la veridicità della fattura, la dogana ha diritto di prendere visione dei libri di commercio, delle corrispondenze, delle polizze di assicurazione, e di ogni altro documento che si riferisca alle merci presentate allo sdoganamento.

Con la fattura originale dovrà essere presentato un duplicato della fattura stessa che sarà allegato alla matrice della bolletta di importazione. In mancanza del duplicato la dogana tratterà la fattura originale.

Se le somme sono espresse nella fattura in moneta estera, la dogana dovrà fare il ragguaglio in lire italiane in base al cambio effettuato dalla Banca d'Italia o dagli Uffici postali della Colonia nel giorno dello sdoganamento.

È data facoltà al Governatore della Somalia Italiana di fissare annualmente, con suo decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Colonia, i valori per le merci di più vasta ed ordinaria importazione soggette a dazio sul valore; detti valori dovranno essere fissati in base alle mercuriali del semestre precedente, e tenuti presenti i valori dei mercati di origine.

Il Governatore ha facoltà di procedere semestralmente alla revisione dei valori fissati.

Se l'importatore dichiara un valore che dalla dogana sia ritenuto inferiore al vero ed il Governatore non abbia fissato il valore per quella merce, la dogana ha facoltà di riscuotere il dazio in natura od; ove ciò non sia possibile, di acquistare le merci al prezzo dichiarato aumentato dell'otto per cento.

Con decreto del Governatore verranno stabilite le norme per l'esercizio di questo privilegio.

Art. 6.

Quando il dazio si riscuote sul peso netto, sul volume, sul numero, i recipienti abituali, interni ed esterni, sono ammessi in esenzione di dazio.

Art. 7.

Le controversie relative alla qualificazione delle merci ed alla determinazione del valore, quando questo non sia stato precedentemente stabilito con tabella ufficiale sono sottoposte all'esame di una Commissione composta da un presidente nominato dal Governatore e da due periti, uno scelto dalla dogana ed uno dal contribuente. I periti saranno scelti da una lista che il Governatore pubblicherà ogni biennio della quale faranno parte commercianti che per onestà e capacità diano serio affidamento.

Il Governatore, con decreto motivato, emetterà le sue determinazioni sulle controversie, in conformità od in difformità del voto emesso dalla Commissione suddetta.

La determinazione del Governatore è definitiva e non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Le spese inerenti alla controversia sono a carico del contribuente, quando la risoluzione della controversia abbia confermato il giudizio della dogana.

Art. 8.

Le variazioni ai dazi portate dalle tariffe non si applicano se non dopo che sia stata pubblicata, o nel Bollettino ufficiale della Colonia o mediante affissione di pubblico avviso negli uffici della dogana, la disposizione che porta le variazioni medesime.

Nel caso di variazioni ai dazi portate dalle tariffe, si applicano:

a) alle merci provenienti dall'Italia o dalle altre Colonie italiane o dall'estero, dai depositi franchi, dai depositi doganali o dai magazzini generali, i dazi preesistenti solo quando, prima della attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e sia stata inoltre presentata la merce. Si considera come presentata in dogana, la merce che trovasi in temporanea od in diretta custodia della dogana, nonchè quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto.

Si applicano tuttavia i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente;

b) alle merci destinate all'esportazione i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta di uscita;

c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate su garanzia od in seguito alla definizione del giudizio;

d) alle merci abbandonate ed alle merci estere provenienti da naufragio i dazi esistenti il giorno della vendita;

e) alle merci in transito od assegnate da una ad altra dogana, per le quali non sia pervenuto il certificato di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del termine del tempo assegnato sulla cauzione;

f) alle merci in transito e per le quali si sia ottenuta la permanenza in Colonia, i dazi esistenti il giorno in cui venne presentata la bolletta per lo sdoganamento;

g) alle merci temporaneamente importate od esportate e non riesportate o reimportate, i dazi esistenti il giorno in cui si effettuò la temporanea importazione od esportazione.

Le variazioni relative ai diritti speciali di entrata o di uscita di cui ai successivi articoli 10 e 11 delle presenti disposizioni, nonchè quelle relative ai diritti accessori, si applicano alle merci che nel giorno della pubblicazione della disposizione nel Bollettino ufficiale della Colonia o negli uffici doganali non siano state asportate dalla dogana, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali.

Le merci destinate all'esportazione od al transito, nel caso di variazioni di cui al precedente capoverso, si considerano come non asportate dalla dogana, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, quando, nonostante la dogana abbia rilasciata la relativa bolletta doganale, non siano state imbarcate.

Art. 9.

Sono ammessi in esenzione dai dazi doganali, alla loro importazione nella Somalia Italiana e sotto le condizioni che qui si specificano, i seguenti oggetti:

1° effetti, mobili e veicoli, purchè provenienti dall'Italia o dalle altre Colonie italiane, degli impiegati governativi,

civili e militari, che, per ragioni del loro ufficio, si recano in Colonia. L'esenzione è concessa dietro presentazione alla dogana di apposita domanda corredata da una distinta degli effetti e mobili da introdurre; per i veicoli l'interessato deve provare di esserne in possesso da prima della data del suo trasferimento in Colonia. L'importazione può essere fatta a riprese — entro il termine di un anno dalla data del trasferimento in Colonia dell'impiegato — ma la distinta deve essere consegnata, per intero, al momento della prima importazione;

2° effetti, armi, mobili, libri, veicoli, utensili necessari alla professione ed altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza in Colonia, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari. L'esenzione non è concessa se l'introduzione non è compiuta entro un anno dal giorno della dichiarazione di trasferimento di residenza, e si effettua secondo le norme di cui al paragrafo 1° del presente articolo;

3° effetti, armi, arredi e strumenti portatili dei viaggiatori e il piccolo corredo di libri e di biancheria da letto e da tavola che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione;

4° strumenti rurali, arnesi, mobili ed effetti importati da contadini e da operai o da indigeni che, a scopo di lavoro, si recano temporaneamente in Colonia;

5° abiti, arredi teatrali usati e spartiti di opere che gli attori ed artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati dagli artisti ambulanti, animali condotti da giocolieri per pubblici spettacoli;

6° pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono ad istituti scientifici e destinati a scopi scientifici;

7° effetti e mobili di primo impianto spettanti a consoli di carriera, quando vi sia reciprocità per parte dei loro rispettivi Governi.

Sotto condizione di reciprocità sono pure ammessi in esenzione da dazio le uniformi, le bandiere, gli stemmi e simili, nonché gli oggetti di cancelleria spediti dai rispettivi Governi per uso degli uffici consolari;

8° oggetti destinati alle missioni ed alle comunità religiose in quanto servano esclusivamente all'esercizio del culto.

Il Governatore può, quando lo ritenga opportuno, in casi congrui limitare le importazioni in esenzione da dazio a un determinato quantitativo annuo;

9° animali riproduttori (maschi e femmine) o destinati a lavori agricoli; api; seme di bachi da seta; pannelli di semi oleosi o di barbabietole; preparati anticrittogamici (compreso lo zolfo semplice o ramato); concimi chimici ed organici; paglia; piante vive; talee; barbatelle e tuberi; cereali per la semina e semi in genere; prodotti esplosivi destinati all'agricoltura; canne e pali per sostegno delle piante; macchine agricole o comunque attinenti all'agricoltura, loro parti o pezzi di ricambio e motori ad esse destinati; utensili per l'agricoltura; apparecchi ed attrezzi per la pesca; apparecchi ed attrezzi per l'industria zootecnica, compresi quelli occorrenti per l'allevamento dei bachi da seta, delle api e degli animali da cortile; pompe per l'irrigazione e motori per azionarle e materiali per l'impianto di pozzi perforati o trivellati.

In tutti questi casi l'esenzione è accordata sotto l'osservanza delle condizioni e norme stabilite dal Governatore;

10° campioni destinati a rappresentare merci, sempre che non siano costituiti da oggetti veri e propri in sè completi, nè siano direttamente utilizzabili;

11° provviste di bordo sopravanzate ai bastimenti, purchè ne sia riconosciuta l'origine della Colonia e non si tratti di generi di privativa;

12° provviste di bordo, esclusi i generi di privativa, portate dal Regno o dalle altre Colonie italiane o dall'estero da

bastimenti addetti alla navigazione e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri durante la loro permanenza in porto;

13° provviste di bordo, esclusi i generi di privativa, destinate alle navi da guerra, anche stazionarie;

14° merci della Colonia o che abbiano assolto il dazio nella Colonia stessa recuperate da naufragi in vista del lido, purchè ne sia comprovata in modo irrefragabile l'origine;

15° avanzi di alberi e di vele, àncore, cordami di bastimenti di qualsiasi bandiera, naufragati sul litorale della Colonia, e gli stessi avanzi di navi naufragate sulle coste straniere, purchè per questi ultimi l'importazione avvenga nel termine di un anno ed il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati;

16° le merci di indubbia origine della Somalia Italiana di ritorno dall'Italia o dalle altre Colonie italiane o dall'estero sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite dal Governatore;

17° pesci freschi o salati pescati nelle acque litoranee o fronteggianti la costa della Colonia, secondo le norme e condizioni stabilite dal Governatore.

Art. 10.

Il Ministro per le colonie è autorizzato, sentito il Governatore:

a) a concedere temporaneamente l'esenzione o la riduzione del dazio doganale di importazione a talune merci, quando speciali circostanze lo consiglino;

b) ad imporre, su talune merci, speciali diritti di entrata da riscuotere dalla dogana in aggiunta al dazio previsto dalla tariffa se ciò è consigliato da temporanee esigenze fiscali o commerciali od economiche.

Art. 11.

Il Governatore della Somalia Italiana ha facoltà:

a) a concedere temporaneamente l'esenzione o la riduzione del dazio doganale di esportazione a talune merci, quando speciali ed urgenti circostanze lo consiglino;

b) di imporre speciali diritti di uscita, anche in aggiunta al dazio di esportazione, in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni di approvvigionamento della Colonia, previa autorizzazione del Ministro per le colonie;

c) di proibire, riferendone immediatamente al Ministero delle colonie, l'entrata e l'uscita di talune merci quando speciali ed urgenti circostanze lo richiedano, ed anche ordinarne la distruzione quando ne sia accertata la necessità per tutelare la sicurezza della Colonia, la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia.

DIRITTI ACCESSORI.

Diritti di bollo.

Art. 12.

I documenti di cui in appresso sono sottoposti alle seguenti tasse per diritto di bollo:

1° lire 0,30 le bollette di importazione, esportazione, lasciapassare o cauzione quando il valore delle merci sia inferiore a lire cento, e di lire una quando il valore stesso sia di lire cento o più;

2° lire una per ogni persona iscritta sui ruoli di equipaggio e sul manifesto dei passeggeri;

3° lire cinque i manifesti di partenza e quelli delle merci arrivate, se trattasi di velieri, e lire trenta se trattasi di piroscafi.

Sono esenti da diritto: le bollette che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno, quelle per il pagamento delle multe e le bollette per somme depositate.

Diritto di magazzinaggio.

Art. 13.

Per le merci che rimangono nei recinti o negli spazi doganali è riscosso il diritto di magazzinaggio in ragione di centesimi dieci per ogni giorno e per ogni collo, dopo il terzo giorno dallo sbarco. Il collo eccedente il peso di un quintale è computato per due o più in ragione di un collo per ogni quintale o frazione di quintale.

Egual norma si osserva per le merci alla rinfusa.

Diritti per l'apposizione di contrassegni doganali.

Art. 14.

I diritti da riscuotere per l'apposizione dei contrassegni doganali sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) per ogni piombo apposto ai colli di merci od ai rispettivi mezzi di trasporto, centesimi trenta;

b) per ogni polizino applicato ai colli di merci spedite in cabotaggio, centesimi dieci.

Tariffe speciali.

Art. 15.

L'approvazione delle tariffe per il movimento delle merci ove il facchinaggio di dogana è organizzato in corporazione, come quelle per l'imbarco e per lo sbarco delle merci, spetta al Governatore.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 16.

Fino al 31 dicembre 1936 restano ferme le esenzioni doganali prorogate fino a tale data col R. decreto 18 giugno 1931, n. 947.

Sono abrogate le tariffe dei dazi doganali per la Somalia Italiana e le disposizioni approvate con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1300, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 62. — MANCINI.

ALLEGATO A.

Tariffa dei dazi doganali della Somalia Italiana.

I. — DAZI DI ENTRATA.

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità | DAZIO | |
|----------------------|---|-------|------------|-------------------------|
| | | | sul valore | specifico (L. italiane) |
| 1 | Animali | — | 1 % | — |
| 2 | Carni salate, affumicate od in altro modo preparate | — | 1 % | — |
| 3 | Latte sterilizzato e condensato | — | 2 % | — |
| 4 | Burro di latte | — | 2 % | — |
| 5 | Formaggio | — | 2 % | — |
| 6 | Pesci e crostacei comunque preparati | — | 3 % | — |
| 7 | Caffè: | | | |
| | a) in grani | Q.le | — | 300 |
| | b) con scorza | » | — | 60 |
| | c) rotto | » | — | 100 |
| | | » | — | 50 |
| | | » | — | 60 |
| 8 | Scorza di caffè | — | 10 % | — |
| 9 | Zucchero | — | 15 % | — |
| 10 | Cioccolata, confetture e biscotti | — | — | — |
| 11 | Spezie e droghe | — | — | — |
| 12 | Tè | Q.le | — | 400 |
| 13 | Conserva di pomodoro e pomodori in scatola | — | 2 % | — |
| 14 | Frumento | Q.le | — | 10 |
| 15 | Dura | » | — | 2 |
| 16 | Granoturco | » | — | 3 |
| 17 | Riso | » | — | 12 |
| 18 | Altre granaglie | » | — | 6 |
| 19 | Farina: | | | |
| | a) di frumento | » | — | 12 |
| | b) di altre granaglie | » | — | 10 |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità | DAZIO | | Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità | DAZIO | |
|----------------------|---|-------------|------------|-------------------------|----------------------|---|-------------------|------------|-------------------------|
| | | | sul valore | specifico (L. italiane) | | | | sul valore | specifico (L. italiane) |
| 20 | Pasta di frumento | Q.le | — | 14 | 29 | Sciroppi per bibite | Litro o bottiglia | — | 1 |
| 21 | Legumi secchi | » | — | — | | Le bottiglie superiori al litro saranno tassate per due o più per ogni litro o frazione di litro eccedente. | | | |
| 22 | Frutta, legumi ed ortaggi conservati | — | 3 % | — | 30 | Sale comune | — | 20 % | — |
| 23 | Datteri | Q.le | — | 5 | 31 | Tabacchi: | | | |
| 24 | Acque minerali naturali od artificiali ed acque gassose | » | — | 8 | | a) greggi: | | | |
| 25 | Birra: | | | | | 1° arabi | Kg. | — | 15 |
| | a) in bottiglie | ciasc. | — | 0.50 | | 2° altri | » | — | 10 |
| | b) in caratelli | litro | — | 0.60 | | b) lavorati: | | | |
| | Le bottiglie di birra se contengono più di uno e meno di due litri pagano per due bottiglie, e con tale metodo debbono sdoganare le bottiglie di maggiore capacità. | | | | | 1° in sigari e sigarette | » | — | 100 |
| | | | | | | 2° in altro modo | » | — | 70 |
| 26 | Vino comune: | | | | | Il dazio sui tabacchi si riscuote sul peso netto. | | | |
| | a) in fusti, damigiane e fiaschi | Ett. | — | 30 | | I tabacchi lavorati importati dal Regno o dalle altre Colonie italiane per conto dell'Amministrazione della colonia per essere venduti al pubblico in regime di monopolio sono ammessi in esenzione di dazio. | | | |
| | b) in bottiglie: | | | | 32 | Semi di sesamo | Q.le | — | 5 |
| | 1° bianchi spumanti | ciasc. | — | 2 | | Oli vegetali: | | | |
| | 2° altri | » | — | 1 | | a) di oliva | — | 1 % | |
| | Le bottiglie superiori al litro saranno tassate per due o più per ogni litro o frazione di litro eccedente. | | | | | b) di sesamo | — | 15 % | |
| 27 | Vino marsala e vino vermut: | | | | | Cordami vegetali e materie da intreccio | — | 10 % | |
| | a) in fusti o damigiane | Ett. | — | 40 | | Sacchi vuoti | — | 10 % | |
| | b) in bottiglie | ciasc. | — | 1 | | Filati di cotone, di lino o di canapa | — | 10 % | |
| | Le bottiglie superiori al litro saranno tassate per due o più per ogni litro o frazione di litro eccedente. | | | | | Tessuti di cotone, di lino o di canapa | — | 20 % | |
| | Le bottiglie di capacità inferiore ad un decilitro si tassano come alla lettera a). | | | | | Manufatti di fibre artificiali (seta artificiale) | — | 20 % | |
| 28 | Spiriti puri, dolcificati o aromatizzati | Ett. anidro | — | 2202 | | Filati e tessuti di seta, o misti a seta | — | 20 % | |
| | L'importazione degli spiriti puri e dolcificati o aromatizzati è permessa sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite nel R. decreto 3 luglio 1930, n. 1032, e di quelle fissate dal Governatore. | | | | | Pizzi e ricami di cotone, di lino, di canapa o di seta | — | 20 % | |
| | | | | | | Biancheria confezionata | — | 20 % | |
| | | | | | | Maglieria | — | 20 % | |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità | DAZIO | | Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità | DAZIO | |
|----------------------|---|-------|------------|-------------------------|----------------------|--|-------|------------|-------------------------|
| | | | sul valore | specifico (L. italiane) | | | | sul valore | specifico (L. italiane) |
| 43 | Ghisa, ferro ed acciaio comunque lavorati | — | 10 % | — | 55 | Ambrogette e mattonelle di qualsiasi materia | — | 10 % | — |
| 44 | Utensili e strumenti usuali per arti e mestieri e per l'agricoltura, di ferro di acciaio, anche commisti con altre materie | — | 10 % | — | 56 | Legname da costruzione | — | 8 % | — |
| 45 | Macchine e loro parti | — | 10 % | — | 57 | Lavori di legno | — | 10 % | — |
| 46 | Materiale per l'armamento delle truppe | — | 1 % | — | | Le gabbie per il trasporto delle frutta e delle verdure destinate all'esportazione, nonché le testate ed i listelli predisposti per la confezione delle gabbie stesse, sono ammessi in esenzione sotto l'osservanza delle condizioni da stabilire dal Governatore. | | | |
| 47 | Armi e munizioni, e loro parti, per privati | — | 15 % | — | | Oli minerali: | | | |
| | E vietata l'importazione delle armi e loro parti e delle munizioni, senza l'autorizzazione del Governatore o delle autorità da esso delegate. | | | | 58 | a) greggi e residui della distillazione di oli minerali | — | 5 % | — |
| 48 | Automobili, e telai (chassis) completi per automobili: | | | | | b) lubrificanti e grassi minerali | — | 15 % | — |
| | a) adibiti esclusivamente al trasporto di persone: | | | | | c) petrolio | Q.le | — | 25 |
| | 1° con cilindrata non superiore a 1000 cmc. | — | 1 % | — | | d) benzina | » | — | 60 |
| | 2° con cilindrata da 1001 a 1500 cmc. | — | 5 % | — | 59 | Legni, corteccie e resine odorose | — | 5 % | — |
| | 3° con cilindrata da 1501 a 2000 cmc. | — | 10 % | — | 60 | Oli essenziali, essenze, eteri ed estratti | — | 30 % | — |
| | 4° con cilindrata da 2001 a 2600 cmc. | — | 15 % | — | 61 | Profumerie di ogni specie | — | 30 % | — |
| | 5° con cilindrata superiore a 2600 cmc. | — | 50 % | — | 62 | Sapone: | | | |
| | b) altri: | | | | | a) comune | — | 5 % | — |
| | 1° con motore a benzina: | | | | | b) altro | — | 10 % | — |
| | 1° con cilindrata non superiore a 1000 cmc. | — | 1 % | — | 63 | Magdad (sale di potassa) | — | 5 % | — |
| | 2° con cilindrata da 1001 a 1500 cmc. | — | 2 % | — | 64 | Prodotti chimici | — | 5 % | — |
| | 3° con cilindrata da 1501 a 2000 cmc. | — | 5 % | — | 65 | Fiammiferi | — | 10 % | — |
| | 4° con cilindrata da 2001 a 2600 cmc. | — | 7 % | — | 66 | Ovate antisettiche e cotone idrofilo | — | 1 % | — |
| | 5° con cilindrata superiore a 2600 cmc. | — | 50 % | — | 67 | Generi medicinali | — | 2 % | — |
| | β) con motore a nafta: | | | | 68 | Lavori di pelle | — | 10 % | — |
| 49 | Parti staccate di automobili | — | 20 % | — | 69 | Oro, argento, platino, nichelio e rame, in verghe, rottami e monete | — | esente | esente |
| 50 | Vagoni e carri ferroviari di qualsiasi specie | — | 5 % | — | 70 | Merchi non nominate | — | 15 % | — |
| 51 | Pietre, terre e minerali non metallici, compresi: il bitume, l'asfalto, lo zolfo ed il catrame. | — | esente | esente | | | | | |
| 52 | Carbone fossile | — | esente | esente | | | | | |
| 53 | Calce, cementi e gessi | Q.le | — | 0,50 | | | | | |
| 54 | Maioliche, terraglie, terre cotte e porcellane | — | 15 % | — | | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

ALLEGATO B.

II. — DAZI DI USCITA.

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità | DAZIO | |
|----------------------|---|-------|------------|------------------------|
| | | | sul valore | specifico (L.italiane) |
| 1 | Animali domestici vivi: | | | |
| | a) asini | capo | — | 40 |
| | b) buoi | » | — | 10 |
| | c) camelli | » | — | 30 |
| | d) camelle | » | — | 50 |
| | e) capre e pecore | » | — | 3 |
| | f) cavalli | » | — | 250 |
| | g) muli | » | — | 300 |
| | h) vacche | » | — | 20 |
| | i) vitelli | » | — | 5 |
| | Il vitello poppante che accompagna la madre è ammesso all'esportazione in esenzione di dazio. | | | |
| 2 | Animali selvatici vivi: | | | |
| | a) leone | » | — | 300 |
| | b) leopardo | » | — | 200 |
| | c) elefante | » | — | 2500 |
| | d) rinoceronte | » | — | 3500 |
| | e) ippopotamo | » | — | 800 |
| | f) scimmie dal pelo lungo | » | — | 150 |
| | g) bufalo | » | — | 1500 |
| | h) zebra comune | » | — | 1500 |
| | i) antilopi e gazzelle rare | » | — | 500 |
| | j) antilopi e gazzelle | » | — | 100 |
| | k) antilopi e gazzelle nane | » | — | 20 |
| | l) cinghiale | » | — | 100 |
| | m) struzzo | » | — | 500 |
| 3 | Burro indigeno | — | esente | esente |
| 4 | Grasso di camello | — | esente | esente |
| 5 | Pesce cane secco, salato e pinne di pesce cane | — | esente | esente |
| 6 | Pesce secco o salato, altro | — | esente | esente |
| 7 | Zucchero | — | 1 % | — |
| 8 | Caffè | — | 3 % | — |
| 9 | Dura | Q.le | — | 3 |
| 10 | Granturco | » | — | 1 |
| 11 | Altre granaglie | » | — | 2 |
| 12 | Legumi secchi | » | — | 10 |
| 13 | Frutta fresca | — | esente | esente |
| 14 | Spirito | — | 1 % | — |
| 15 | Sale comune | — | — | 0, 50 |
| 16 | Semi di sesamo | — | esente | esente |
| 17 | Semi di cotone | — | esente | esente |
| 18 | Olio di sesamo | — | esente | esente |
| 19 | Olio di cotone | — | esente | esente |
| 20 | Cera greggia | — | 1 % | — |
| 21 | Stuoie | — | 1 % | — |
| 22 | Foglie di palma | — | 1 % | — |
| 23 | Kapok | — | esente | esente |
| 24 | Cotone in massa o in bioccoli, con o senza semi | — | esente | esente |
| 25 | Avorio | — | 10 % | — |
| 26 | Conchiglie: | | | |
| | a) di madreperla | — | 1 % | — |
| | b) di bil-bil | — | 1 % | — |
| | c) di trocus | — | 1 % | — |
| | d) altre | — | 2 % | — |
| 27 | Corna di rinoceronte | — | 10 % | — |
| 28 | Gomme, resine e gommeresine: | | | |
| | a) incenso e mirra | — | 10 % | — |
| | b) altre | — | 5 % | — |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità | DAZIO | |
|----------------------|---|-------|------------|-------------------------|
| | | | sul valore | specifico (L. italiane) |
| 29 | Ambra grigia | — | 50 % | — |
| 30 | Oricello | — | 1 % | — |
| 31 | Pelli secche: | | | |
| | a) bovine | — | 5 % | — |
| | b) ovine e caprine | — | 5 % | — |
| | c) di dig-dig | — | 20 % | — |
| | d) di leopardo | — | 25 % | — |
| | e) di altri animali | — | 15 % | — |
| 32 | Pelli conciate | — | 1 % | — |
| 33 | Lavori di pelle | — | 2 % | — |
| 34 | Perle | — | 1 % | — |
| 35 | Budella salate | — | 5 % | — |
| 36 | Monete d'oro, d'argento, di nichelio e di rame. | — | esente | esente |
| 37 | Merci che hanno assolto il dazio di entrata | — | esente | esente |
| 38 | Merci non nominate | — | 3 % | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1822.

Estensione alla Somalia delle norme per le concessioni minerarie vigenti in Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, che approva l'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia Italiana;

Ritenuta la necessità di regolare nella Somalia Italiana il regime delle concessioni minerarie;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1934 sono estese alla Somalia Italiana le disposizioni degli articoli 61 a 98 incluso dell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269.

Art. 2.

Per il procedimento relativo alla presentazione delle domande e al rilascio delle concessioni minerarie saranno osservate le norme stabilite dal R. decreto 24 gennaio 1929, n. 226, in quanto non si è diversamente stabilito dagli articoli 61 a 98 del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano a quella parte della Somalia Italiana che è compresa nel ba-

cino convenzionale del Congo ai sensi della Convenzione di Saint Germain en Laye del 10 settembre 1919.

Art. 4.

Le norme occorrenti per la esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno stabilite con decreto del Governatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 333, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1934, n. 1823.

Modifica dell'art. 1, sub 7, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, per la nomina del comandante del Gruppo legioni Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1488, concernente il nuovo ordinamento della Milizia portuaria;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1337, relativa all'ordinamento della Milizia portuaria;

Considerata la necessità e l'urgenza di emanare speciali disposizioni nei riguardi della nomina del comandante del Gruppo legioni Milizia portuaria;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo che nell'art. 1 della legge 8 luglio 1929, n. 1337, ha sostituito quello dell'art. 7 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1488, è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Art. 7. — Il console generale comandante del Gruppo legioni Milizia portuaria è nominato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le comunicazioni, udito il Comando generale della M.V.S.N. con l'osservanza delle speciali disposizioni che in applicazione dell'art. 14 della legge 8 luglio 1929, n. 1337, verranno all'uopo emanate per l'attuazione della legge stessa.

« Egli è coadiuvato da un capo di stato maggiore, da un capo ufficio amministrazione e da un ufficiale addetto ».

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG
— DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 333, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 1824.

Autorizzazione al R. Collegio Ghislieri di Pavia ad accettare una eredità.

N. 1824. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il R. Collegio Ghislieri in Pavia, viene autorizzato ad accettare l'eredità relitta in suo favore dal signor cav. avv. Angelo Pirota, con testamento olografo 1° gennaio 1932-X, e destinata all'istituzione di posti di studio per studenti universitari della provincia di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1825.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Benedetto, in Milazzo.

N. 1825. R. decreto 20 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Benedetto, in Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1826.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Guglielmo Oberdan » con sede in Trieste.

N. 1826. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Guglielmo Oberdan », con sede in Trieste, per borsa di studio per studente avviato agli studi di matematica, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato con una modificazione, il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1827.

Accettazione da parte dello Stato di un busto del conte Girolamo Giusso per il Museo nazionale di S. Martino, in Napoli.

N. 1827. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene accettato il legato disposto dal sig. Gioacchino Granito principe di Belmonte e marchese di Castellabate, con testamento olografo 5 marzo 1930 a favore dello Stato, e per esso al Museo nazionale di S. Martino in Napoli, di un busto con base di granito del conte Girolamo Giusso.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1828.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Pola.

N. 1828. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Pola.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1934 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1934.

Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, sig. Cravario Cesare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1934-XII, n. 2752, col quale il sig. Cravario Cesare venne nominato rappresentante alle grida del sig. Oggero Luigi agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto 9 ottobre 1934-XII per notaro Massa dott. Arturo di Torino con cui il sig. Cravario rinuncia allo speciale

mandato di rappresentanza conferitogli dal suddetto agente di cambio;

Vista la lettera 27 ottobre 1934-XII, n. 17807, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Decreta:

È revocata, con effetto dal 9 ottobre 1934, la nomina del sig. Cravario Cesare a rappresentante alle grida del sig. Ogero Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 9 novembre 1934 - Anno XIII

p. Il Ministro: GRASSI.

(10148)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di L. 100.000 disposta a suo favore dall'Amministrazione della Banca d'Italia, in occasione del fausto evento della nascita di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta l'istanza 22 corrente, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera medesima sia autorizzata, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, ad accettare la donazione di L. 100.000 disposta a suo favore dall'Amministrazione della Banca d'Italia, in occasione del fausto evento della nascita di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia;

Veduto l'art. 1 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la donazione suindicata.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(10156)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel comune di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto di compra-vendita stipulato il 17 agosto 1934-XII, in Vicenza, a rogito del dott. Alessandro Novello, notaio ivi residente, atto col quale il signor Giuseppe Paoletto fu Michele, ha venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 110.000, un appezzamento di terreno se-

gnato in catasto del comune di Vicenza, sezione A, foglio VII mappali n. 145-a di are 27.72 e n. 146 di are 48.65, che l'Opera stessa intende utilizzare per la costruzione della Casa de Balilla;

Veduta la deliberazione n. 66 in data 26 ottobre 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato il contratto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto, a titolo oneroso, dell'immobile sopra descritto, da servire per la costruzione della Casa del Balilla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(10150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª pubblicazione).

Elenco n. 60.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoidicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 75 — Data: 11 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Cerchiai Augusto fu Cesare, domic. a Livorno, per conto del Capitolo Primaziale Pisano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 18, consolidato 3%, con decorrenza 1º ottobre 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 24 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Isacco Rosselli-Tedesco di Raffaello — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Rendita: L. 8000, consolidato 5%, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 12 ottobre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Angiola Cultrera fu G. Battista, domic. a Siracusa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Rendita: L. 105, consolidato 5%, con decorrenza 1º luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10138)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.